

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ANTHOS - IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTICCI MT VIA NAPOLI 2

Numero REA: MT - 65468

Codice fiscale: 00683180772

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2015 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO

Allegato "A" al n.19365 di Raccolta

STATUTO

della

"Società Cooperativa Sociale ANTHOS - Impresa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Pisticci (MT), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle d.a.t. del c.c., la Società Cooperativa denominata **"Società Cooperativa Sociale ANTHOS - Impresa Sociale"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

La Cooperativa è regolata dalle norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di	
	lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi	
	dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e attraverso lo svolgimento di at-	
	tività d'impresa indicate nel successivo art.4 finalizzate all'inserimen-	
	to ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai	
	sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	La scelta di svolgere entrambe le attività previste dall'art. 1 della L.	
	381/91, 1° comma (gestione prevista dalla Circolare del Ministero del	
	Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Coope-	
	razione dell' 8 novembre 1996, n. 153) è giustificata dalla natura	
	dell'intervento sociale, orientato prevalentemente nel settore del di-	
	saggio sociale, intervento il quale richiede un'assistenza alla persona	
	che parte da un'accoglienza centrata sulla persona e sui bisogni fi-	
	no ad una piena reintegrazione nella società, realizzata quest'ultima	
	soprattutto attraverso l'inserimento lavorativo.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi	
	sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equili-	
	brio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il lega-	
	me con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei so-	
	ci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve	

	cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, naziona-	
	le e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari,	
	dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuan-	
	do in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione re-	
	sponsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volon-	
	tari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuan-	
	do in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori –	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi	
	tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'ogget-	
	to, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di coo-	
	perativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'in-	
	staurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consenti-	
	ta dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale	

	teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative so-	
	ciali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoria-	
	li.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente	
	Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:	
	(attività di cui alla lett. A art. 1 L. 381/91)	
	Area minori, adolescenti e giovani:	
	Sezioni primavera, Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca – piccoli e grandi, spazio gioco, spazio bambini/bambine , punti ludici, punti ludici all'aperto, parchi gioco, lunapark.	
	Scuole di ogni ordine grado e altre strutture scolastiche ed educative per l'infanzia, l'adolescenza, giovani compreso il servizio di trasporto scolastico.	
	Gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche.	
	Interventi nelle scuole con programmi didattici , sostegno e animazione.	
	Organizzazione di attività di sostegno e recupero scolastico.	
	Servizi residenziali e semiresidenziali per minori.	
	Creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori, minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, minori stranieri non accompagnati e giovani in difficoltà.	
	Creazione e/o gestione di gruppi appartamento e comunità di sgancio per ragazzi maggiorenni non ancora autonomi	
	Centri di pronto intervento, comunità di prima accoglienza.	

	• Servizi di vacanza per minori.	
	• Centri socio- educativi e ricreativi diurni.	
	• Centri di aggregazione giovanile.	
	• Attività di recupero e prevenzione del disagio giovanile.	
	• Attività educativa di strada.	
	• Animazione di strada, gestione di ludobus, spettacoli di arte circense, animazione feste	
	• Attività di animazione del territorio.	
	• Consultori familiari e per l'affido.	
	• Assistenza domiciliare a minori.	
	• Servizio di baby sitter	
	• Centri di ascolto e counselingcome relazione di aiuto e di orientamento scolastico.	
	• Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani	
	• Corsi e laboratori creativi di arti grafiche, musica, danza, teatro, cinema, informatica e tecniche multimediali.	
	• Laboratori per terapie non farmacologiche, artiterapie, musicoterapia, danzaterapia, biblioterapia, scrittura creativa, cucinoterapia,	
	• Attività di recupero e prevenzione del disagio giovanile	
	Area anziani:	
	• Centri di servizio per persone anziane non autosufficienti	
	• Centri di servizio per persone anziane non autosufficienti e per persone affette da demenza e/o Alzheimer.	

	• Nuclei di Assistenza Intermedia Socio-Sanitaria	
	• Centri diurni socio-sanitari integrati per persone anziane e per per-	
	sona affette da demenza e/o Alzheimer.	
	• Centri di servizio per persone anziane autosufficienti	
	• Comunità alloggio	
	• Case albergo, mini alloggi e gruppi appartamento	
	• Gestione di Residenza Socio Assistenziale.	
	• Reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale.	
	• Day Hospital.	
	• Cure domiciliari per anziani.	
	• Servizio di assistenza domiciliare per anziani.	
	• Assistenza domiciliare infermieristica.	
	• Telesoccorso e teleassistenza.	
	• Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli profes-	
	sionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della	
	salute e della qualità della vita.	
	• Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi.	
	• Servizi di assistenza notturna.	
	• Soggiorni climatici per anziani.	
	• Servizi di riabilitazione anche domiciliare.	
	• Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per an-	
	ziani.	
	• Corsi e laboratori creativi di arti grafiche, musica, danza, teatro,	
	cinema, informatica.	
	• Laboratori per terapie non farmacologiche, artiterapie, musico-	

	teapia, danzaterapia, biblioterapia, scrittura creativa, cucinoterapia,	
	• Servizi di consulenza e segreteria per anziani.	
	• Servizio di trasporto sociale.	
	Area disabili:	
	• Centri residenziali per disabili.	
	• Centri diurni socio-educativi e sanitari integrati	
	• Centri di servizio	
	• Comunità alloggio	
	• Gruppi appartamento e mini alloggi	
	• Comunità "dopo di noi"	
	• Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.	
	• Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità.	
	• Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.	
	• Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.	
	• Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili.	
	• Servizi per l'integrazione sociale dei disabili.	
	• Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.	
	• Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.	

	• Servizio di trasporto sociale.	
	Area nuove povertà ed emarginazione sociale:	
	• Azioni preventive del disagio sociale.	
	• Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, colloca-	
	mento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamen-	
	to fra enti, aspetti culturali.	
	• Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, so-	
	stegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assisten-	
	za, animazione, contatti con le persone di riferimento.	
	• Gestione di social market	
	• Gestione di gruppi solidali di acquisto	
	• Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diur-	
	ni, comunità protette.	
	• Appartamenti protetti.	
	• Centri di ascolto.	
	• Ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, re-	
	parti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto inter-	
	vento anche mobili.	
	• Interventi di assistenza a malati terminali.	
	• Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici,	
	geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini	
	pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici.	
	• Coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.	
	• Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che ver-	
	so o per conto di altri gruppi ed enti.	

	Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.	
	Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà.	
	Centri diurni di prima accoglienza e similari.	
	Centri territoriali di alfabetizzazione e formazione permanente per adulti.	
	Servizio di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati	
	Servizio di trasporto sociale.	
	Area famiglia	
	Consulenza e assistenza sociale	
	Counseling familiare e dell'età evolutiva	
	Counseling pedagogico	
	Mediazione familiare	
	Consulenza legale	
	Psicoterapia di coppia e familiare	
	Percorsi di promozione del benessere formativo-esperienziali	
	Laboratori di artiterapie e terapie non farmacologiche	
	Area sanità	
	Creazione e gestione di centri e ambulatori di terapia fisica e rieducazione funzionale.	
	Creazione e gestione di poliambulatori medici come odontoiatria, cardiologia, ortopedia, psicoterapia, psichiatria, logopedia etc.	
	Gestione di strutture e reparti ospedalieri.	

	• Servizio infermieristico in ambulatori e a domicilio.	
	• Telesoccorso, Telecontrollo e Telemedicina.	
	• Poliambulatori mobili.	
	• Servizio di assistenza domiciliare integrata.	
	• Servizio di trasporto sanitario.	
	• Centri per la vendita di articoli sanitari e farmaci da automedica-	
	• zione preconfezionati	
	• Centri per la cura dei disturbi del comportamento alimentare	
	• Centri per la cura dei disturbi dell'apprendimento e dell'autismo	
	• Centri per la cura dei disturbi del comportamento	
	Area immigrazione	
	• Creazione e gestione di Sportelli informativi e segretariato sociale	
	• Servizio di mediazione linguistica e culturale	
	• Creazione e gestione di centri di accoglienza per richiedenti asi-	
	• lo.	
	• Centri di prima identificazione.	
	• Centri di primo soccorso e pronta accoglienza.	
	• Centri diurni di prima accoglienza.	
	• Centri di alfabetizzazione	
	• Servizio di orientamento e accompagnamento all'inserimento la-	
	• vorativo	
	Area prevenzione e lotta alle dipendenze patologiche o comporta-	
	menti di abuso di sostanze :	
	• Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, co-	
	• munità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili	

	per il recupero della persona con dipendenze patologiche o	
	comportamenti di abuso di sostanze.	
	• Attività e servizi di assistenza domiciliare.	
	• Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domici-	
	liare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente alle-	
	stiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.	
	• Servizi e centri di riabilitazione.	
	• Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizza-	
	te al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziati-	
	ve per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.	
	• Attività di sensibilizzazione, orientamento, formazione, consulen-	
	za e animazione alle comunità locali entro cui opera, al fine di	
	renderle più consapevole e disponibili all'attenzione ed all'acco-	
	glienza delle persone in stato di bisogno.	
	• Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeuti-	
	ca ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavo-	
	rativo, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente	
	o temporaneamente, in proprio o per conto terzi aziende in pro-	
	prietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di	
	prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i pro-	
	pri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato,	
	attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.	
	• Campagne di sensibilizzazione e d'informazione.	
	• Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residen-	
	ziali e diurni.	

	Interventi per il reinserimento di persone con dipendenze patologiche o comportamenti di abuso di sostanze.	
	Centri di auto aiuto per persone con dipendenze patologiche o comportamenti di abuso di sostanze.	
	Area formazione del personale dei servizi socio – sanitari ed educativi:	
	Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali.	
	Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi.	
	Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali.	
	Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali ed educativi.	
	Formazione per gli adulti e il volontariato.	
	(attività di cui alla lett. B art. 1 L. 381/91)	
	Area formazione	
	esercitare e promuovere la progettazione, l'organizzazione e l'attuazione, in proprio o per conto terzi, di corsi di istruzione e formazione destinati a soggetti italiani e stranieri, anche in condizioni di svantaggio sociale, di convegni, giornate di studio, seminari formativi e master a favore di disoccupati, inoccupati nonché dipendenti di aziende, di Enti pubblici e privati, in un processo di formazione continua ai fini dell'elevazione culturale per la massima partecipazione alla vita sociale.	
	la formazione del personale di aziende ed Enti pubblici e privati, con l'espletamento di attività di ricerca, assistenza e consulenza	

	nella formazione professionale /orientamento /obbligo formativo	
	/ crediti formativi per i programmi di formazione continua.	
	• l'edizione e la vendita al dettaglio e non, anche per corrispon-	
	denza e on-line, di supporti magnetici mediatici multimediali, di li-	
	bri, dispense, riviste e pubblicazioni riguardanti le attività sopra e-	
	lencate.	
	• collaborare con autorità, pubbliche e private, enti ed associazio-	
	ni all'organizzazione e pianificazione di masters, corsi di alta for-	
	mazione e attività formative in genere;	
	• operare per la promozione e la diffusione di attività culturali e di	
	solidarietà sociale predisponendo e organizzando mezzi e struttu-	
	re per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di appositi corsi	
	anche in collaborazione con Enti locali, nazionali e internazionali;	
	• favorire e organizzare manifestazioni culturali, ricreative, rasse-	
	gne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi.	
	• attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con altri Enti,	
	Associazioni e/o Scuole, per la diffusione della cultura in genera-	
	le, finalizzati all'integrazione sociale, alla promozione di valori eti-	
	ci e rispondenti agli scopi in genere della cooperazione sociale.	
	• fare formazione in qualsiasi campo delle scienze avvalendosi an-	
	che di esperti ad hoc.	
	• organizzare corsi ed attività sportive, viaggi e visite culturali.	
	• costituire riviste attraverso le quali pubblicare articoli, ricerche e	
	saggi;	
	Area ecologia e ambiente:	

	Gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e	
	smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private,	
	ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qua-	
	lunque uso adibiti.	
	Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti specia-	
	li, tossico - nocivi e pericolosi.	
	Autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o li-	
	quidi di spurgo.	
	Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secon-	
	darie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei pro-	
	getti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccol-	
	ta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la	
	gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di	
	compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo	
	alternativo delle materie prime secondarie (residui).	
	Commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e con-	
	to terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi ur-	
	bani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, le-	
	gno vetro, ecc.	
	Attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni	
	e riforestazioni, di laghi artificiali.	
	Depurazione e trattamento delle acque.	
	Sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferro-	
	si mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei.	
	Vigilanza ecologica-ambientale.	

	• Creazione e gestione di Centri di educazione ambientale.	
	Area verde e florovivaismo:	
	• Attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato.	
	• Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.	
	• Ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione e gestione di fattorie sociali e didattiche.	
	• Organizzazione di corsi, seminari, studi, ricerche e convegni sull'agricoltura sostenibile.	
	• Manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.	
	• Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.	
	Area informatica:	
	• Costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati.	
	• Meccanizzazione della contabilità ed elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti.	
	• Produzione ed elaborazione di software.	
	• Commercializzazione di software, anche se prodotto o distribuito da terzi.	
	• Ideare, realizzare e promuovere l'organizzazione e gestione di at-	

	tività di e-commerce	
	• Commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed	
	attrezzature per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese mac-	
	chine meccaniche elettriche ed elettroniche, sistemi e apparec-	
	chiature informatiche in genere, parti di esse, accessori, parti di ri-	
	cambio ed apparecchiature di ogni specie.	
	• Servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e auto-	
	mazione delle loro gestioni servizio di ogni tipo connessi collegati	
	od affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici	
	che privati.	
	• Servizi di telecomunicazione.	
	• Servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle mac-	
	chine per ufficio.	
	• Organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su	
	sistemi operativi e linguaggi relativi.	
	• Operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di agen-	
	zie, commissionarie, apertura di punti vendita filiali e sedi secon-	
	darie.	
	Area manifatturiera:	
	• Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in gene-	
	re.	
	• Gestione di aziende in proprietà o in affitto.	
	• Attività di realizzazione, conservazione, trasformazione e assem-	
	blaggio di prodotti.	
	• Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi e/o in prestito d'uso	

	o comodato.	
	• Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.	
	Area pulizia civile e industriale:	
	Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.	
	• Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disin-	
	festazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti	
	pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di	
	appalto che in altra forma.	
	• Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto	
	e materiale per la pulizia.	
	Area lavanderia:	
	• Laboratori di lavanderia e stireria industriale , noleggio, lavaggio,	
	ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tes-	
	sili in genere.	
	• Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.	
	Area ristorazione e produzione alimenti:	
	• Gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati (cate-	
	ring, ecc.).	
	• Costruzione gestione e impianto di ristoranti, mense, spacci azien-	
	dali, self – services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di	
	generi alimentari.	
	• Produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti	
	da forno, pasticceria, panetteria, pizzeria	
	• Produzione, confezionamento e commercializzazione di conserve	
	, marmellate, succhi di frutta, frutta secca.	

	• Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.	
	• Ideazione, creazione e gestione di centri di commercio equo e solidale	
	• Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche confezionati.	
	• Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o con la partecipazione di terzi.	
	Area turismo:	
	• Organizzare, acquisire, locare, mantenere e gestire alberghi, hotel, agriturismo, strutture ricettive d'intrattenimento, lidi, centri termali e balneari, centri benessere, beauty center e spa, stazioni di servizio agli automobilisti, ristoranti, pub, birrerie, caffetterie, servizi di catering.	
	• Organizzare, acquisire, locare, mantenere e gestire aree pubbliche e private, aree attrezzate e verde pubblico, boschi, ville, giardini, oasi ecologiche, aree d'interesse naturalistico, scientifico ed archeologico, campeggi, aree pic-nic, maneggi di proprietà pubblica e/o privata.	
	• Organizzare la gestione di mostre e musei sia temporanei che permanenti.	

	Ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione di sagre, fiere, spettacoli, gare sportive ed altre attività del tempo libero, in particolare quelle di rilevante interesse turistico per l'intero territorio d'ambito, nonché programmi, iniziative, ed interventi di valorizzazione e promozione dell'offerta turistica.	
	Svolgere attività d'informazione e di assistenza turistica.	
	Organizzare e gestire agenzie di viaggi, succursali, concessionarie, servizi per agenzie, studi, ricerche e promozione del turismo, dello sport e del tempo libero.	
	Promuovere forme di turismo sociale, religioso, scolastico ed offrire pacchetti turistici specifici.	
	Gestire attività di incoming ed outgoing	
	Organizzare e gestire visite guidate, viaggi, percorsi ed itinerari a tema.	
	Promozione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici.	
	Servizi vari:	
	Gestione impianti sportivi e palestre.	
	La prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e sorveglianza;	
	La prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura, ivi comprese la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle pratiche amministrative connesse agli spettacoli di intrattenimento;	

	La prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni nel campo della musica, teatro, cinema ed eventi in genere pubblici e privati.	
	La gestione di attività di spettacolo viaggiante.	
	La prestazione di servizi di trasloco e facchinaggio;	
	La progettazione ed esecuzione di costruzioni di opere edili, lavori in cartongesso , pitturazioni.	
	La progettazione, installazione e manutenzione d'impianti elettrici, termici, idrici e di condizionamento.	
	La progettazione, installazione e manutenzione d'impianti fotovoltaici, impianti di solare termico, impianti eolici e altri impianti per la produzione di energie alternative e rinnovabili.	
	La installazione e la gestione e manutenzione di sistemi e servizi di teleallarme e radioallarme, di antifurto e antisabotaggio telecontrollo e controllo satellitare;	
	La verifica degli impianti e delle tecnologie di sicurezza, per la prevenzione incendi e per la sicurezza privata ed aziendale;	
	La gestione del portierato, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribuzione corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate;	
	La gestione dei servizi di autisti ed hostess;	
	La gestione del servizio di noleggio anche con conducente di automezzi adibiti al trasporto di persone	
	La gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati;	
	La gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti,	

	aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private;	
	• La gestione di servizi condominiali;	
	• La gestione di Servizi di agenzia di affari, di recapito, postali e di pratiche automobilistiche.	
	• La gestione di servizi assicurativi, finanziari e d'intermediazione immobiliare.	
	• Elaborazione dati contabili ed amministrativi anche presso terzi in materia fiscale, del lavoro e di gestione aziendale.	
	• Elaborazione strategie di progettazione, consulenza nella presentazione dei progetti, consulenza nei processi di valutazione e sostegno nella gestione di procedure amministrative e di rendicontazione.	
	• La cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, edifici, fabbricati, singole unità immobiliari;	
	• L'organizzazione e l'assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in campo pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari;	
	• La cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi;	
	• Gestione archivi pubblici e privati;	
	• Gestione di Biblioteche e mediateche	
	• La realizzazione e la partecipazione ad iniziative promozionali e propagandistiche di ambito locale, nazionale ed estero in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.	

	• Gestione di servizi vendita energia gas,etc.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge	
	la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o	
	affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, com-	
	merciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispet-	
	to delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici neces-	
	sari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costitu-	
	zione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali nor-	
	me modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni	
	ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a inve-	
	stitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla leg-	
	ge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono	
	definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea socia-	

le.	
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	Art. 5 (Soci)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
	I soci cooperatori:
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
	• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
	1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I lavoratori rientranti in tale categoria devono essere in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa. I soci prestatori partecipano ai risultati econo-

	micini ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Co-	
	operative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concor-	
	rere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base	
	alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'atti-	
	vità svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, se-	
	condo la valutazione del Organo di Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono	
	prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o commit-	
	tenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Organo di amministra-	
	zione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia	
	in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in con-	
	correnza agli scopi sociali della stessa .	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	

	dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare	
	la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale vie-	
	ne fissata dal Organo di Amministrazione al momento dell'ammissio-	
	ne e comunque per un termine non superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo	
	nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla cate-	
	goria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assem-	
	blea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono	
	dei diritti di cui agli artt. 2422 del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del sud-	
	detto termine.	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla spe-	
	ciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori	
	dall'art. 19 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-	
	ziario del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compa-	
	gine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso	
	a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla spe-	
	ciale categoria potrà essere escluso dal Organo di Amministrazione	
	anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissio-	
	ne per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve pre-	
	sentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposi-	
	ta domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussi-	
	stenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti	
	nel percorso formativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	

	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interes-	
	sato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui al-	
	l'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 attesa la costituzione di fon-	
	di per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale.	
	Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del	
	valore di € 200,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a nu-	
	mero 5.	
	Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in oc-	
	casioni della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono es-	
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Or-	
	gano di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all' Organo	
	di Amministrazione il proposto acquirente ed il Organo ha la facoltà	
	di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	

	zione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo provvederà ad indi-	
	carne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiun-	
	que.	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disci-	
	plinata con	
	deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Organo di	
	Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privi-	
	legi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunera-	
	zione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti	
	rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la di-	
	stribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società	
	secondo il versamento del capitale sociale, come segue:	
	1 voto fino a 15.000,00 euro;	
	2 voti da 15.000,00 fino a 50.000,00 euro;	

	3 voti da 50.000,00 fino a 100.000,00 euro;	
	4 voti oltre 100.000,00 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sov-	
	ventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attri-	
	buibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi	
	della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione	
	del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sov-	
	ventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari,	
	in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano	

	le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di in-	
	compatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all' Orga-	
	no di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trat-	
	tasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi	
	della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione pro-	
	fessionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite mini-	
	mo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il pre-	
	sente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clau-	
	sola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente sta-	
	tuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la do-	

	manda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L' Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	- della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera da par-	
	te dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da ef-	
	fettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il so-	
	cio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento	

	degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperati-	
	va ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbi-	
	trale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio succes-	
	sivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interes-	
	sato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso	
	sul libro dei soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,	
	come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;	

	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea	
	dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell' dell'Or-	
	gano Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori del mancato ver-	
	samento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di even-	
	tuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento,	
	indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività	
	di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperati-	
	va, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri	
	completa mancanza d'interesse alla propria permanenza in società	
	o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assem-	
	blee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro	
	cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizio-	
	ne al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art.40 e seguenti, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	

	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-	
	ti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono co-	
	municate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta	
	di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali	
	materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, rego-	
	lato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo racco-	
	mandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedi-	
	menti stessi.	
	Art. 18 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma	
	del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato	
	ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato	

	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto han-	
	no diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, e-	
	ventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente articolo 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi di-	
	ritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del	
	decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma	
	del codice civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei so-	
	ci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli ere-	

	di del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.16, lettere b), c) ed e), do-	
	vranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito deri-	
	vante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai li-	
	miti di cui all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si mani-	
	festa l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati	
	da quote di valore minimo pari a € 500,00;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fon-	
	do per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quo-	
	te eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per	
	legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limi-	
	ti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volonta-	
	ri, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazio-	
	ne degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomanda-	
	ta, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni	
	previste nel precedente art. 13 con particolare riferimento al posses-	

	so dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parteci-	
	pazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie	
	indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere mo-	
	tivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede al-	
	la compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della docu-	
	mentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesu-	
	ra della relazione sull'andamento della gestione sociale se obbligato-	
	rio per legge.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto	
	dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Coo-	
	perativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai be-	
	nefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Coo-	
	perativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	

	zio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relati-	
	ve alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli ammini-	
	stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-	
	ta integrativa al bilancio.	
	La società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento del-	
	l'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e	
	avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in	
	favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quo-	
	te, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari auto-	
	rizzati, non deve essere superiore di cinque punti percentuali al tasso	
	ufficiale di riferimento.	
	In quanto compatibile con le prescrizioni che precedono, l'assem-	
	blea che approva il bilancio costituisce il Fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	La società che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il	
	libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e de-	
	positare presso il registro delle imprese un apposito documento che	
	rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economi-	
	ca dell'impresa.	
	La società deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle	

	imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decre-	
	to del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per	
	le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappre-	
	sentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di eserci-	
	zio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno a	
	favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultan-	
	ze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto e-	
	sclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore	
	dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma	
	secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità	
	ivi contemplate, ed in particolare:	
	– erogazione diretta;	
	– aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata con-	
	siderando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo com-	
	ma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci la-	
	voratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	

	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La qualità dei servizi.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pa-	
	gati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccoman-	
	data A.R. ovvero raccomandata a mano, affissione presso la sede	
	sociale o operativa, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimen-	
	to, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo amministrativo, invia-	
	ta a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	

	da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddet-	
	te formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando sia-	
	no presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggio-	
	ranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 8,	
	nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3. procede alla nomina degli amministratori e nel caso di Consi-	
	glio di amministrazione alla nomina del Presidente e dell'eventua-	
	le Vice presidente;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al con-	
	trollo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli ammini-	
	stratori ed ai sindaci;	
	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal-	
	la legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.	

	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argo-	
	menti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendo-	
	ne domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritar-	
	do e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti	
	sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli	
	amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi	
	predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando	
	si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri	
	argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ..	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordina-	
	ria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci	
	presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sotto-	

	scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve in-	
	dicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato	
	l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risul-	
	tato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identifi-	
	cazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devo-	
	no essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinen-	
	ti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve es-	
	sere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritar-	
	do, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi	
	di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel li-	
	bro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmen-	
	te all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante	
	delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ap-	
	partenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovven-	
	tore, e che non sia Amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo	

	ed in sua assenza dal vice presidente dell'organo amministrativo o	
	dall'amministratore unico, ed in assenza anche di questi, dalla perso-	
	na designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La no-	
	mina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea	
	dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da	
	un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consi-	
	glieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che	
	ne determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio	
	di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	E' tassativamente escluso che la nomina della maggioranza dei com-	
	ponenti delle cariche sociali possa essere riservata a soggetti esterni	
	alla organizzazione che esercita l'impresa sociale.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo supe-	
	riore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della cari-	
	ca. Nel caso di scelta dell'Amministratore Unico, la durata può esse-	
	re stabilita sino a revoca.	
	Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge	

	nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente e / o	
	un Consigliere delegato.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società , esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzio-	
	ni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civi-	
	le, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci	
	e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fis-	
	sare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i	
	consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fat-	
	ta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei ca-	
	si urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter-	

	venga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario	
	della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di ac-	
	certare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riu-	
	nione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-	
	tamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione	
	ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli al-	
	tri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio	
	sindacale , se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice ci-	
	vile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nomina-	

	ti dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di	
	tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Con-	
	siglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rima-	
	nendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministrato-	
	re unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sinda-	
	cale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministra-	
	tori.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico e il presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giu-	
	diziarie e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	

	conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione può nomina-	
	re direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio Sindacale)	
	Nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è obbligato-	
	ria la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi	
	due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codi-	
	ce civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori con-	
	tabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai	
	sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sinda-	
	ci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel re-	
	gistro istituito presso il Ministero della giustizia.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	

	esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Art. 39 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non ricorrano gli obblighi di nomina del Collegio Sin-	
	dacale, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per	
	legge, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 <i>bis</i> comma primo del codi-	
	ce civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni	
	di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo	
	art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubbl-	
	co Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto	
	di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assem-	
	bleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione e-	

	spressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina al-	
	la carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata	
	dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (Eu-	
	ro quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i	
	criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nomina-	
	ti dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci	
	è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Or-	
	gano arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più	
	di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03,	

	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non ne-	
	cessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento	
	della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comuni-	
	cano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza	
	di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dal-	
	la parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	
	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia de-	
	ferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quan-	
	do incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società	
	o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazio-	
	ne all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Cause di scioglimento - Liquidatori)	
	La Cooperativa si scioglie:	
	▫ per il decorso del termine;	
	▫ per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenu-	
	ta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo con-	
	vocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;	

	⌘ per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inatti-	
	vità dell'Assemblea;	
	⌘ nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 e 2482 ter;	
	⌘ per deliberazione dell'Assemblea;	
	⌘ per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà	
	uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risul-	
	tante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	Salvo quanto sopra previsto in caso di cessazione dell'impresa che	
	non sia più cooperativa, il patrimonio residuo è devoluto ad organiz-	
	zazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazio-	
	ni ed enti ecclesiastici.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, ri-	
	chiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri	
	che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della	
	cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'appro-	

	vazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assem-	
	blee straordinarie.	
	I regolamenti aziendali dovranno prevedere forme di coinvolgimen-	
	to dei lavoratori e dei destinatari delle attività.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità del-	
	le riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzio-	
	ne del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili an-	
	nuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperati-	
	va:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizio-	
	ne ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limi-	
	te massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'inte-	
	ro patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividen-	
	di eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti nor-	

57 di 57